Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

General Leasing Verona, società per azioni, servizi finanziari, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1982.

Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1981.

Suval - Immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1981.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1982.

CA-FIN - Castelvetro Finanziaria, società per azioni, in Castelvetro di Modena: Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1981.

Rossi Motoriduttori, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1981.

Difa immobiliare, società per azioni, in San Giovanni Lupatolo: Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1982.

Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari: Obbligazioni « 7 % - 1972-1984 » sorteggiate il 3 novembre 1981.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1981.

Banco di Napoli - Direzione generale, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1982.

C.I.F.A. - Commissionaria italiana fabbriche arredamento, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1981.

Officine Maccaferri, società per azioni, già Raffaele Maccaferri & figli, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981 (delibera assembleare 12 aprile 1962).

Officine Maccaferri, società per azioni, già Raffaele Maccaferri & figli, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981 (delibera assembleare 5 agosto 1957).

SADAM, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1981.

S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1982.

Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti: Estrazione di obbligazioni.

Immobiliare Torreano, società per azioni, in Martignacco (Udine): Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981.

Cartiera Favini, società per azioni, in Rossano Veneto (Vicenza): Estrazione di obbligazioni.

START, società per azioni, in Crema: Obbligazioni sorteggiate il 6 gennaio 1982.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1982.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1982.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 7 % - 1974-1989 » sorteggiate l'11 gennaio 1982.

Società cattolica di Reggio Emilia Costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1981.

Fatima, società per azioni, in Limena (Padova): Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **840.**

Modificazioni allo statuto dell'Università libera di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 1;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La tabella *A*, relativa ai posti di professore di ruolo, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Prima fascia

(professori straordinari e ordinari)

Facoltà		
Facoltà di giurisprudenza	n.	30
Facoltà di economia e commercio	»	26
Facoltà di lettere e filosofia	»	30
Facoltà di magistero	»	69
Facoltà di farmacia	»	20
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	29

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981, n. **841.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 relativi al « seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali » sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 379, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli.

Scuola di perfezionamento in diritto sindacale, diritto del lavoro e della previdenza sociale

Art. 380. — E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza la scuola di perfezionamento in diritto sindacale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, con l'in-

tento di perfezionare i giovani nelle discipline sindacali, del lavoro e degli ordinamenti assistenziali, di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo del lavoro, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi giuslavoristici, impartiti dalla facoltà di giurisprudenza.

Art. 381. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in lingue e letteratura straniera, in scienze politiche, in scienze agrarie, in lettere e filosofia, in ingegneria, in medicina e chirurgia, in chimica, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla facoltà di magistero o di altri titoli, equiparati ai precedenti, conferiti da istituti italiani o stranieri.

Art. 382. — Alla direzione della scuola sarà preposto un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 383. — La scuola è retta da un consiglio direttivo composto dal direttore, da due professori di ruolo e da due docenti incaricati nella scuola stessa, designati dalla facoltà di giurisprudenza. Esso potrà essere integrato, per cooptazione, da membri con voto consultivo scelti in rappresentanza di enti o associazioni operanti nel campo industriale, sindacale o previdenziale, e degli istituti per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

Art. 384. — Gli incarichi della scuola sono deliberati dalla facoltà di giurisprudenza su proposta del direttore, che potrà scegliere tra professori universitari di ruolo, tra liberi docenti e assistenti ed, in mancanza, tra persone di riconosciuta competenza nella materia.

Art. 385. — La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato gli esami nelle materie fondamentali e in almeno quattro altre materie a scelta del medesimo indirizzo.

Art. 386. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, approvata, anche sotto il profilo della originalità, dal direttore della scuola. La commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri di cui almeno quattro professori ufficiali della scuola, è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Art. 387. — Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale dinanzi ad una commissione composta da un professore ordinario di materie lavoristiche, che la presiede, e da due professori della scuola.

Art. 388. — Gli insegnamenti della scuola si distinguono in:

a) fondamentali a carattere generale;

b) materie a scelta dell'iscritto ripartite in due indirizzi;

1) forense-previdenziale;

2) sindacale e relazioni industriali.

a) 1° *Anno*:

diritto sindacale;
rapporto individuale di lavoro;
economia del lavoro;
rapporto di pubblico impiego;
storia del movimento operaio sindacale.

a) 2° *Anno*:

legislazione sociale e previdenziale;
storia del diritto del lavoro;
diritto internazionale e comunitario del lavoro;
diritto processuale e controversie del lavoro;
storia delle dottrine politiche ed economiche.

b-1) *Indirizzo forense-previdenziale*:

lavoro nautico;
diritto della contrattazione collettiva;
diritto sindacale comparato;
ordinamenti previdenziali comparati;
organizzazione degli enti previdenziali;
contenzioso delle assicurazioni sociali;
politica della sicurezza del lavoro;
tecnica della prevenzione degli infortuni;
assicurazione sociale di invalidità, vecchiaia e superstiti;
assicurazione sociale di malattia;
assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali.

b-2) *Indirizzo sindacale e di relazioni industriali*:

teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
diritto sindacale comparato;
tecnica della contrattazione collettiva;
metodi retributivi;
psicologia del lavoro, organizzazione aziendale e del lavoro;
direzione del personale dell'impresa;
tutela amministrativa del lavoro.

Il consiglio della scuola stabilisce quali insegnamenti per ciascun indirizzo opzionale possono essere impartiti e se su tali insegnamenti debba sostenersi la relativa prova di esame. Al momento dell'iscrizione, l'allievo deve indicare quale dei due indirizzi intende seguire.

Art. 389. — Le tasse e le soprattasse annuali a carico degli iscritti sono così fissate:

tassa annuale di iscrizione	L.	20.000
soprattassa annuale	»	10.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
tassa annuale per fuori corso	»	10.000

Gli iscritti sono tenuti altresì a pagare un contributo nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1981, n. **842**.

Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, relativo all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta Azienda, adottata nell'adunanza del 24 settembre 1981, riguardante lo statuto dell'Azienda medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

E' approvato l'annesso statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 215

STATUTO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 1.
Natura giuridica

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti.

L'Azienda ha sede in Roma.

Art. 2.
Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede:

a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, e dei relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza rádio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

allo sviluppo del traffico aereo;

al progresso tecnologico;

alle modificazioni delle norme, raccomandazioni e specifiche tecniche internazionali in materia di assistenza al volo;

c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore, anche attraverso la partecipazione a rappresentanze italiane presso organismi internazionali, sulla base di intese con le amministrazioni interessate;

f) ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore;

g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;

i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;

l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sulla assistenza al volo;

o) alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;

p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera *n*) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza conformandosi, nei limiti fissati dalle leggi interne, alle normative internazionali.

L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio metereologico, climatologico e fisico della atmosfera.

La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.
Servizi gestiti dall'Azienda

Con riferimento al precedente art. 2, punto *a*), l'Azienda gestisce in particolare:

i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove ciò sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari;

il servizio meteorologico aeroportuale;

il servizio informazioni aeronautiche;

i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche.

Art. 4.
Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il direttore generale;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro;

2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso;

4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;

5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici;

6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia e delibera in materia di progettazione, di esecuzione e collaudo di opere ed impianti;

7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;

8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale;

10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sul conferimento delle funzioni corrispondenti, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;

11) delibera in ordine alla dotazione organica ed al numero dei posti da mettere a concorso di volta in volta, quando ne sussista la necessità aziendale;

12) delibera la nomina dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali scelti di norma fra i dipendenti dell'Azienda ovvero anche fra dipendenti della pubblica amministrazione o fra estranei alla stessa; in ogni caso i nominati devono possedere riconosciuta competenza e qualità che, in relazione alla attività precedentemente svolta, offrano le più ampie garanzie di specifica capacità professionale nel settore di destinazione;

13) delibera il conferimento delle funzioni di direttore di centro di controllo di area a personale dell'Azienda con lunga e specifica esperienza operativa, su proposta del direttore generale. Per altri importanti enti operativi il consiglio di amministrazione può deliberare di adottare analoga procedura;

14) delibera, in armonia con i principi e osservando i procedimenti di cui al successivo articolo 20, la istituzione e la soppressione dei servizi e dei dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti nonché l'articolazione degli enti aventi carattere esclusivamente operativo;

15) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi;

16) delibera in materia di applicazione di norme interne attuative di trattati internazionali e di norme che regolano la attività connesse con i servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale;

17) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato;

18) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi;

19) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo;

20) delibera sul trattamento economico del direttore generale, del vice direttore generale e dei dirigenti;

21) delibera sulla istituzione di commissioni incaricate di studiare problematiche tecniche o amministrative interessanti l'Azienda, sul conferimento di incarichi di studio o professionali in particolari materie nonché sulla determinazione degli eventuali compensi;

22) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto non attribuisce alla competenza di altri organi.

Per assicurare efficienza operativa all'Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.

La delega prevista nel comma precedente è esclusa per le materie di cui agli alinea 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 20 del presente articolo.

Art. 6.

Richiesta di riesame

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata di chiarimenti da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite alla Azienda dalla legge, il Ministro può disporre l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Trascorso tale termine, cessa comunque la sospensione.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di sospensione, le deliberazioni debbono essere trasmesse al Ministro dei trasporti non oltre il termine di cinque giorni dalla loro adozione.

Entro lo stesso termine, le eventuali osservazioni del collegio dei revisori dovranno pervenire al Ministro dei trasporti ed al presidente dell'Azienda.

Art. 7.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo nonché nel settore economico od amministrativo.

I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo si provvede a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata l'incompatibilità stessa.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

Art. 8.

Validità delle deliberazioni e convocazioni

Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 10, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori.

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.

Le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio sono tenute da un dirigente designato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di età. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del consiglio.

Il consiglio di amministrazione, per le proprie esigenze, si avvale di una segreteria, cui è addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio previa proposta del presidente.

Art. 9.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, viene nominato un commissario che, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,

esercita le attribuzioni del presidente e sottoscrive i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. Tali provvedimenti debbono essere motivati ai fini della ratifica da parte del consiglio di amministrazione ricostituito, che li esamina nella sua prima adunanza.

Restano ferme, durante la gestione commissariale, le attribuzioni dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione:

ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;

convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda.

Il consiglio di amministrazione può determinare le categorie di atti e documenti necessariamente assoggettate alla firma del presidente.

Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore generale

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali nonché dei centri di controllo di area e l'unità di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il direttore generale è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

Il direttore generale convoca, almeno trimestralmente, una conferenza dei direttori dei servizi centrali, dei dipartimenti territoriali nonché dei centri di controllo di area, con finalità di coordinamento.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.

In caso di vacanza dell'ufficio le funzioni vicarie sono assolte dal vice direttore generale. In caso di impedimento il direttore generale delega ad intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione il vice direttore generale.

Art. 12.

Cause di incompatibilità

E' incompatibile con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione:

a) avere vertenze in corso con l'Azienda;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco od avere qualunque altra carica consimile, retribuita oppure no, essere consulente, impiegato o salariato di imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria;

c) essere amministratore o componente del collegio dei revisori dei conti di enti pubblici, compresi quelli territoriali, o di società costituite a fine di lucro.

Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato: la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

Art. 13.

Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni

Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dal presente statuto.

I componenti del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza nei casi previsti dai precedenti commi, è dichiarata secondo la procedura prevista nel quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Le dimissioni del presidente sono accettate secondo la procedura di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 14.

Patrimonio aziendale

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni trasferiti all'Azienda ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'art. 2.

Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.

Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dei programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Ordinamento contabile e finanziario

I bilanci dell'Azienda sono compilati in conformità con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, con il regolamento amministrativo di cui al terzo comma dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, nonché con la normativa e con le direttive comunitarie.

I bilanci deliberati dal consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

L'esercizio finanziario aziendale coincide con l'anno solare.

Gli utili di gestione sono destinati a fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio in conformità con il regolamento amministrativo contabile dell'Azienda di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Art. 16.

Entrate

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

dalla devoluzione delle entrate erariali di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411;

dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi dell'art. 5, n. 15) del presente statuto;

dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

da ogni altra eventuale entrata.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

d) un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti;

e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori e di diritto il presidente del collegio dei revisori.

Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

I membri supplenti sono nominati a norma dell'art. 21, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sulle relative note di variazione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

Il collegio dei revisori attesta la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni e dell'assunzione di mutui alle finalità cui sono destinati i relativi mezzi finanziari.

I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

I revisori effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di fare osservazioni sulle materie di propria competenza. Tali osservazioni sono assunte a verbale.

In caso di assenza o impedimento di uno dei membri effettivi del collegio, lo sostituisce il revisore supplente; in caso di vacanza della carica, il revisore supplente assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare, che deve essere disposta entro il termine di trenta giorni.

I revisori non possono far parte di commissioni e comitati, comunque costituiti nell'ambito dell'Azienda, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, cui è addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda, che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio di amministrazione previa proposta del collegio dei revisori.

Art. 18.

Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda

Il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio dei revisori ed i dipendenti dell'Azienda sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, di danni arrecati al patrimonio dell'Azienda a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa. Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dal regolamento in vigore.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 19.

Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al direttore di un servizio, di un dipartimento ovvero di un centro di controllo di area, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia stata omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

Art. 20.

Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda si struttura per la parte amministrativa in servizi centrali e dipartimenti territoriali.

I servizi centrali non possono eccedere il numero di sette. Sono istituiti i seguenti servizi:

1) Personale;

2) Finanziario e Piani;

3) Tecnico-operativo;

4) Commerciale e Marketing;

5) Amministrazione e Contabilità;

6) Approvvigionamenti e Lavori;

7) Affari generali e segreteria del Consiglio di amministrazione.

Eventuali ulteriori istituzioni o soppressioni di servizi centrali non richiedono procedimento di revisione statutaria e sono adottate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

I dipartimenti territoriali sono istituiti in corrispondenza di non meno di tre e non più di dieci unità aeroportuali sedi di controllo di aerodromo. Al limite inferiore si può derogare per le isole, nonché nei casi di aeroporti o gruppi di aeroporti cui sia riferibile più del cinque per cento del traffico aereo nazionale.

Il consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei singoli servizi nonché le sfere di competenza dei dipartimenti territoriali.

Per la parte operativa la struttura dell'Azienda è determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

I direttori dei servizi centrali:

firmano la corrispondenza e gli atti dell'Azienda riguardanti i servizi di loro competenza secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione;

eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;

sovrintendono al personale dipendente ed adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal consiglio di amministrazione;

esercitano ogni altra facoltà o potere loro attribuito dal consiglio di amministrazione, previo parere del direttore generale.

I direttori dei dipartimenti territoriali, oltre a quanto stabilito per i direttori dei servizi centrali e nei limiti della loro competenza territoriale:

dirigono e gestiscono gli impianti dipendenti e gli altri che siano loro affidati in esercizio, provvedendo altresì alla loro manutenzione; provvedono, inoltre, in conformità con le disposizioni del direttore generale, alle opere ed agli adempimenti relativi alle nuove costruzioni, entro i limiti di materia e di valore determinati dal consiglio di amministrazione;

stipulano i contratti con le modalità ed i limiti generali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Stato giuridico

Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato da apposito regolamento adottato, in conformità ai criteri direttivi enunciati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato.

L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneità professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego.

Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati.

Art. 22.

Formazione del personale

L'Azienda si avvale di un apposito centro per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo in collegamento, per questo ultimo settore, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in collaborazione con organismi similari di altri Paesi.

Il centro di cui al comma precedente è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che vigila sulle attività didattiche di formazione o di qualificazione e ne fissa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, programmi e metodi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

Il centro è retto da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.

Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.

L'ordinamento del centro sarà disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Organi di consulenza e di patrocinio legale

Alle dipendenze del direttore generale è istituito un ufficio giuridico e del contenzioso.

Nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali, l'Azienda è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 24.

Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente statuto dell'Azienda sono deliberate dal consiglio di amministrazione ai fini della successiva approvazione con le procedure di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Art. 25.

Norma transitoria

In attesa della definizione della normativa relativa al personale, al patrimonio, all'amministrazione ed alla dotazione organica, la struttura provvisoria ed il personale del Commissariato per l'assistenza al volo civile transitano alle dipendenze dell'Azienda. Il personale conserva la posizione giuridica che aveva in ambito commissariale, in attesa dell'inquadramento previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

In attesa dell'emanazione del regolamento amministrativo contabile dell'Azienda previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, vigono le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Alla prima composizione dell'ufficio di revisione si provvede mediante personale dipendente dal Ministero dei trasporti, compreso quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, messo appositamente a disposizione del Commissariato per l'assistenza al volo civile con decreto del Ministro dei trasporti su richiesta del collegio dei revisori. Trova applicazione nei confronti del predetto personale la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 novembre 1981.

Determinazione, ai sensi dell'art. 24, comma sesto, della legge 14 maggio 1981, n. 219, delle modalità di gestione del fondo speciale costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro a termini della stessa legge.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante, tra l'altro, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, in materia di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto l'art. 24 della citata legge il quale, fra l'altro, prevede:

a) la costituzione di uno speciale fondo presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania (comma primo);

b) la concessione di mutui agevolati a valere sul fondo sopra menzionato anche alle cooperative che si costituiscono, entro il 1981, nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 (comma quinto);

Visto, in particolare, il comma sesto del ricordato art. 24, il quale dispone che la determinazione del tasso di interesse dei mutui agevolati e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto che si debba provvedere in merito;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione — istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, presso la Banca nazionale del lavoro — in prosieguo denominata anche « sezione », è costituito il « fondo speciale » di 100 miliardi di cui all'art. 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

Il « fondo speciale », di cui all'art. 1, viene ripartito in due conti:

il primo, denominato « conto contributi », dotato di lire 50 miliardi, destinati all'erogazione di contributi;

il secondo, denominato « conto mutui agevolati », dotato di lire 50 miliardi, destinati alla somministrazione di mutui a tasso agevolato.

Art. 3.

In relazione all'andamento delle erogazioni attinenti ai descritti stanziamenti, ed in dipendenza delle eventuali necessità di fondi che dovessero manifestarsi sull'uno o sull'altro dei succitati « conti », potrà essere, previa specifica autorizzazione del Ministero del tesoro, deciso il trasferimento di disponibilità dal « conto mutui agevolati » al « conto contributi », ed anche viceversa una volta decorso il termine del 30 giugno 1982 previsto dall'art. 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, quale data ultima per la presentazione delle domande relative ai « contributi ».

Art. 4.

Sulle disponibilità esistenti sul « fondo speciale », la sezione sarà tenuta a corrispondere, in via posticipata, un interesse annuo nella misura pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti, che dovrà essere accreditato al « fondo speciale » con valuta 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Alla fine di ogni anno la sezione trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del « fondo » stesso.

Art. 6.

E' facoltà della sezione istituire, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nelle province colpite dagli eventi sismici, appositi « uffici » o « delegazioni », con funzioni amministrative connesse agli interventi a valere sul « fondo speciale ».

Titolo II

CONTRIBUTI

Art. 7.

Le disponibilità esistenti nel « conto contributi », sono utilizzate dalla sezione per la corresponsione di contributi, nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle cooperative di produzione-lavoro che svolgano attività nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto.

Il contributo è concesso nella misura del 75% della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature di proprietà delle cooperative beneficiarie, che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il contributo è esteso alla spesa relativa all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora, dagli uffici competenti, sia stata dichiarata la inagibilità del terreno in cui insisteva il complesso produttivo da ripristinare.

Art. 8.

Le domande per fruire del contributo devono essere presentate alla sezione speciale per il credito alla cooperazione entro il 30 giugno 1982, corredate di:

1) autorizzazione o concessione ad edificare, rilasciata dal sindaco;

2) autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione a quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

3) perizia giurata, approvata dalla commissione provinciale di cui al quinto comma dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come modificato dall'articolo 2-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 456, da cui risulti la descrizione dei danneggiamenti verificatisi, il programma dettagliato delle opere da eseguire e degli acquisti da effettuare per la ricostruzione e riattivazione degli edifici e delle attrezzature, con l'indicazione per ciascuna voce dell'importo di spesa ritenuto congruo. La perizia dovrà inoltre certificare il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma;

4) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

5) certificato di iscrizione all'albo prefettizio;

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura;

7) certificato attestante il libero esercizio della cooperativa e certificato di vigenza delle cariche sociali rilasciati dalla cancelleria del tribunale;

8) copia della ricevuta di ritorno attestante la data dell'invio della perizia alla commissione provinciale;

9) dichiarazione della cooperativa di non aver ottenuto, né chiesto, né di avere intenzione di chiedere provvidenze previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali, fatta eccezione per il finanziamento agevolato di cui al successivo titolo III;

10) dichiarazione della cooperativa con l'indicazione dell'ammontare delle somme percepite a titolo di indennizzo relative a contratti di assicurazione concernenti i danni derivati dal sisma, ovvero impegno della stessa cooperativa a comunicare l'ammontare delle somme ancora da percepire allo stesso titolo, ovvero dichiarazione negativa al riguardo.

Nell'ipotesi che il programma di spesa si riferisca soltanto ad attrezzature non è richiesta la documentazione di cui ai punti 1) e 2).

Se la commissione di cui al punto 3), non si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della perizia, si applica la norma prevista al sesto comma dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come modificato dall'art. 2-*ter* della legge 6 agosto 1981, numero 456.

Art. 9.

La sezione, sulla base della documentazione di cui all'art. 8, determina l'ammontare del contributo concedibile, in misura pari al 75% dell'importo risultante dalla perizia. Da tale ammontare vengono dedotte le somme per indennizzi già percepite e da percepire, indicate nella dichiarazione di cui al punto 10) del precedente art. 8.

La sezione eroga il contributo con le seguenti modalità:

a) 50 %, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50%, dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al primo comma, punto 3), del precedente articolo.

Nel caso che il contributo si riferisca esclusivamente a spese attinenti al ripristino di macchinari ed attrezzature ed ai relativi lavori di installazione, esso viene

somministrato in unica soluzione, a saldo del programma di investimenti sulla base di un verbale di accertamento redatto da un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al primo comma, punto 3), del precedente articolo.

All'atto di ogni singola somministrazione, il legale rappresentante della cooperativa rilascia apposita dichiarazione attestante l'avvenuta erogazione.

Spetta alla sezione, a copertura dei propri oneri, un compenso *una tantum* nella misura dell'1% dei contributi erogati. Tale compenso sarà dalla sezione stessa portato a debito del « conto contributi ».

Titolo III

MUTUI AGEVOLATI INTEGRATIVI DEI CONTRIBUTI

Art. 10.

Le disponibilità esistenti nel « conto mutui agevolati » sono utilizzate dalla sezione per la concessione, in favore delle cooperative e per le finalità di cui all'art. 7 del presente decreto, di mutui agevolati integrativi del contributo di cui al precedente titolo II.

Art. 11.

Il mutuo agevolato integrativo è concesso entro il limite massimo del 25% della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo.

Art. 12.

La durata massima dei mutui non può superare i 7 anni se il programma di spesa riguarda soltanto l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, ed i 15 anni, se il programma di spesa riguarda l'acquisto del terreno e la costruzione di opere murarie. Nel caso in cui il programma di spesa riguardi un investimento di carattere sia mobiliare che immobiliare, la durata del mutuo sarà stabilita di volta in volta entro il limite massimo suddetto, comprensivo del periodo di preammortamento.

Il periodo di preammortamento non può superare i 2 anni per i mutui di durata fino a 7 anni, e i 3 anni per gli altri mutui.

I mutui sono regolati al saggio di interesse del 4% annuo e rimborsati in rate semestrali, costanti, posticipate. La durata decorre dal 1° gennaio o 1° luglio antecedente la data della prima erogazione.

Art. 13.

Nessuna garanzia potrà essere acquisita a fronte dei crediti derivanti dai mutui concessi ai sensi del presente titolo, ad eccezione dell'ipoteca sugli immobili e/o sui mezzi targati oggetto del mutuo, e/o del privilegio sui macchinari, impianti ed attrezzature a norma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

Qualora sui cespiti oggetto del mutuo insistano gravami in favore di altri soggetti, iscritti in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, l'ipoteca ed il privilegio di cui al precedente comma, assumeranno il grado immediatamente successivo.

Art. 14.

La domanda per la concessione del mutuo agevolato deve essere presentata alla sezione speciale per il credito alla cooperazione, unitamente alla domanda e relativa documentazione riguardante la richiesta del contributo.

La cooperativa richiedente deve dichiarare di non aver ricorso, ed impegnarsi a non ricorrere, per la realizzazione dello stesso programma, ad altre provvidenze pubbliche in materia di crediti a tassi agevolati e/o di contributi, fatta eccezione per il contributo di cui al precedente art. 7.

La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del mutuo richiesto.

Art. 15.

I mutui sono deliberati dal comitato esecutivo della sezione, ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari all'80% del mutuo stesso, ad avvenuta stipula del contratto, dopo che sia stato somministrato il contributo di cui al punto *a*) del precedente art. 9;

b) il restante 20%, ad avvenuta ultimazione del programma di investimenti, sulla base delle risultanze di collaudo e/o del verbale di accertamento di cui al precedente art. 9.

Art. 16.

Al « conto mutui agevolati » affluiscono i rimborsi del capitale finanziato, unitamente all'ammontare degli interessi corrisposti dalle beneficiarie, previa detrazione di una provvigione pari all'1% annuo costante dell'importo del capitale residuo di ciascun mutuo dopo il pagamento delle singole rate, che spetta alla sezione a titolo di rimborso forfettario degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione e all'amministrazione dei mutui in questione.

Restano a carico degli organismi finanziati le spese relative alla stipulazione dei contratti e quelle ad essi inerenti e conseguenti.

Le eventuali perdite sui mutui accordati, accertate dal comitato esecutivo della sezione, restano a carico del « conto mutui agevolati ».

Art. 17.

Per il perfezionamento dei mutui, per l'incasso delle rate di ammortamento, per le eventuali procedure esecutive in caso di mancato puntuale rimborso, la sezione adotta i criteri e le cautele abitualmente seguiti nelle operazioni di credito di investimento.

Titolo IV

MUTUI AGEVOLATI

Art. 18.

Le disponibilità esistenti nel « conto mutui agevolati » sono dalla sezione utilizzate anche per la concessione di mutui agevolati in favore delle cooperative aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate al primo com-

ma dell'art. 7 del presente decreto, che si siano costituite in data successiva agli eventi sismici del novembre 1980, o che si costituiscano entro il 1981.

Art. 19.

I mutui sono finalizzati all'attuazione di qualsiasi programma di investimento attinente al conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa richiedente.

L'ammontare di ogni singolo mutuo è contenuto entro il limite dell'80% della spesa relativa agli investimenti fissi maggiorabile di una quota non superiore al 20% degli investimenti stessi, destinata alla costituzione di scorte, sempre che la cooperativa mutuataria dimostri di essere in grado di far fronte, con mezzi propri, alla restante quota.

Art. 20.

La domanda per la concessione del mutuo agevolato deve essere presentata alla sezione speciale per il credito alla cooperazione, corredata di:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

2) certificato di iscrizione all'albo prefettizio;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura;

4) certificato attestante il libero esercizio della cooperativa e certificato di vigenza delle cariche sociali rilasciati dalla cancelleria del tribunale;

5) relazione tecnica riguardante il programma degli investimenti; nonché di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla sezione.

La cooperativa richiedente, deve dichiarare di non aver ricorso, ed impegnarsi a non ricorrere, per la realizzazione dello stesso programma, ad altre provvidenze pubbliche, in materia di crediti a tassi agevolati e/o di contributi.

La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del mutuo richiesto.

Art. 21.

I mutui sono deliberati dal comitato esecutivo della sezione, ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 20% degli investimenti fissi a programma dopo la stipula del contratto di mutuo;

b) una seconda quota, pari al 35% degli investimenti fissi a programma, dopo che siano stati realizzati opere e lavori per un ammontare non inferiore al 75% degli investimenti fissi, purché risulti che la cooperativa mutuataria abbia investito e pagato, nell'esecuzione delle opere finanziate, la quota di spesa non coperta dal mutuo;

c) il residuo, a saldo, sulla base di dichiarazione attestante l'ultimazione dei lavori e l'acquisto delle scorte finanziate, redatta dalla cooperativa mutuataria.

Le spese relative ad eventuali sopralluoghi tecnici, disposti dalla sezione al fine di accertare le condizioni di cui ai punti *b*) e *c*) sono a carico della cooperativa finanziata.

La durata di ciascun mutuo, decorre dal 1° gennaio o 1° luglio antecedente la data della prima erogazione.

Art. 22.

Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, in materia di durata, tasso, modalità di rimborso, garanzie, destinazione delle rate di rimborso, provvigione alla sezione, oneri a carico degli organismi beneficiari, accertamento ed attribuzione delle perdite sui mutui accordati, si fa rimando agli articoli 12, 13 e 16 del titolo III.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 131

(174)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 dicembre 1981.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare in deroga al limite di età dei diplomati nautici, sezione capitani e sezione macchinisti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visti i decreti ministeriali in data 10 aprile 1953 e 2 luglio 1956 con i quali, in considerazione della scarsa disponibilità del personale di stato maggiore di macchina e di coperta, venne elevato a 35 anni il limite massimo di età per la iscrizione in matricola;

Considerata la perdurante carenza di personale marittimo diplomato con le conseguenti difficoltà nell'armamento delle navi;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione, dei diplomati nautici, sezione capitani e sezione macchinisti, che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.

Art. 2.

I decreti ministeriali in data 10 aprile 1953 e 2 luglio 1956, citati nelle premesse, sono abrogati.

Roma, addì 2 dicembre 1981

Il Ministro: MANNINO

(200)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 novembre 1981, n. **843**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Termoli.

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Termoli 1° novembre 1980, integrato con due dichiarazioni 8 dicembre 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 115

DECRETO 5 novembre 1981, n. **844**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Termoli.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Termoli 15 ottobre 1980, integrato con due dichiarazioni 8 dicembre 1980, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 116

DECRETO 5 novembre 1981, n. **845**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei Santi Ippolito e Cassiano e dei Santi Lucia e Fabiano, in S. Giuliano Terme.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 1° gennaio 1980, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei Santi Ippolito e Cassiano, in frazione Colognole del comune di S. Giuliano Terme (Pisa), e dei Santi Lucia e Fabiano, in frazione Molina di Quosa dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 120

DECRETO 5 novembre 1981, n. **846**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù lavoratore, in Giarre.

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acireale 1° settembre 1979, integrato con due dichiarazioni 15 e 24 settembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Lavoratore, in Giarre (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 118

DECRETO 5 novembre 1981, n. **847**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Fidenza, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Fidenza (Parma). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di culto S. Donnino della diocesi di Fidenza con atto pubblico 14 settembre 1979, n. 30503/12177 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Micheli, notaio in Fidenza, consistente in un appezzamento di terreno di mq 4850 sito in Fidenza, descritto nella perizia giurata 26 ottobre 1979 dell'ing. Angelo Casali e valutato L. 3.900.000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 119

DECRETO 5 novembre 1981, n. **848**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Marsala.

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo 1° settembre 1978, integrato con quattro dichiarazioni una 31 gennaio 1979, due 16 giugno ed una 15 settembre 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 117

DECRETO 5 novembre 1981, n. **849**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della casa generalizia della congregazione delle suore carmelitane scalze missionarie, in Roma.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa generalizia delle suore carmelitane missionarie » assunta dalla casa generalizia della congregazione delle suore carmelitane scalze missionarie, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 121

DECRETO 5 novembre 1981, n. **850**.

Modificazioni allo statuto della fondazione di religione denominata « Opera diocesana assistenza - O.D.A. », in Catania.

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 5 e 7 dello statuto della fondazione di religione denominata « Opera diocesana assistenza - O.D.A. », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 122

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3669/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa per la campagna lattiera 1982-83 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3670/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3672/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3673/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3674/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3675/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere nel 1982 i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3676/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che deroga, per il primo trimestre 1982, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3677/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Finlandia

Regolamento (CEE) n. 3678/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che proroga i regolamenti (CEE) n. 712/80 e (CEE) n. 1193/81 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1979 e 1980.

Regolamento (CEE) n. 3679/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca, in Francia e nei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3680/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini, e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3681/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3682/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3683/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3684/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 367 *del* 23 *dicembre* 1981.

(356/C)

Regolamento (CEE) n. 3685/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 3686/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che rinvia la data di revisione dei regimi comuni applicabili alle importazioni da Paesi a commercio di Stato ed alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3687/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, interi o decapitati, destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3688/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3689/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, che modifica taluni allegati dell'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 3690/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3691/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3692/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3693/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 3694/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 3695/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva, nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3696/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i Paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore.

Regolamento (CEE) n. 3697/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che estende la durata di validità della sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici.

Regolamento (CEE) n. 3698/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3699/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3700/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione provvisorie degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con la Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3701/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3702/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3703/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3704/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3705/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3706/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3707/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3708/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3709/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3710/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3711/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3712/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3713/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3714/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3392/81 della commissione, del 27 novembre 1981, relativo alla perdita di titoli e recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 341 del 28 novembre 1981.

Pubblicati nel n. L 369 *del* 24 *dicembre* 1981.

(357/C)

Regolamento (CEE) n. 3715/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 217/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 20.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3716/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 218/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 3718/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore.

Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Regolamento (CEE) n. 3720/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che rinvia le date di revisione del regime comune applicabile alle importazioni.

Regolamento (CEE) n. 3721/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 concernenti la registrazione nella Comunità delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Regolamento (CEE) n. 3722/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con i Paesi ACP.

Regolamento (CEE) n. 3723/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla concessione di un aiuto alimentare straordinario a favore dei Paesi meno avanzati.

Regolamento (CEE) n. 3724/81 della commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3725/81 della commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3726/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3727/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3728/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi fino al 31 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 3729/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3730/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3731/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 3732/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati.

Regolamento (CEE) n. 3733/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/80, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati (« Loligo » sp.p.).

Regolamento (CEE) n. 3734/81 della commissione, del 28 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 373 *del* 29 *dicembre* 1981.

(358/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Rozzano

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982, la riscossione del carico tributario di L. 96.889.477 dovuto dal comune di Rozzano (Milano) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali del sopramenzionato comune. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina

Gli esplosivi da mina denominati Tutagex 110, Tutagex 210, Tutagex 710 e Tutagex 810 sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico a condizione che vengano fabbricati in Italia in stabilimenti all'uopo autorizzati e mai sui posti di impiego.

(189)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa elettrica di Riofreddo - Soc. coop. a r.l. », in Arsiero.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1981 la società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa elettrica di Riofreddo - Soc. coop. a r.l. », in Arsiero (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Riccardo Benetazzo il 24 dicembre 1945, rep. n. 18979, reg. soc. n. 1800 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Bosco Pietro.

(190)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 19 dicembre 1981, n. 469. Modificazione all'ordinanza 21 giugno 1981, n. 335

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con propria ordinanza n. 335 in data 21 giugno 1981 è stato istituito un diploma di benemerenza, con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino per quanti, appartenenti a corpi civili e militari, nonché a gruppi di volontari, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980;

Ritenuto di dover superare qualche perplessità insorta a proposito dell'art. 4 della succitata ordinanza, precisando la competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza al conferimento del titolo al personale civile ed ex militare appartenente alla Polizia di Stato e che a tal fine si rende necessario far luogo alla variazione della citata disposizione;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché la successiva legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456;

Dispone:

Il primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981 è così modificato:

« Le distinzioni in argomento verranno rilasciate dalle amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri. In particolare, nell'ambito del Ministero dell'interno per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco vi provvederà la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; mentre per il personale della Polizia di Stato, vi provvederà il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al personale in servizio presso il commissariato straordinario di Governo il documento verrà rilasciato dall'organismo commissariale stesso, finché operante.

Le prefetture provvederanno per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per i gruppi di volontari e per il personale civile straniero segnalato dai rispettivi Consolati.

All'atto del rilascio della distinzione sopranominata, da parte degli uffici abilitati alla consegna, dovrà provvedersi, anche, ad informarne gli uffici del personale interessati, per l'annotazione negli atti matricolari degli insigniti ».

Napoli, addì 19 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(210)

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 473. Abrogazione dell'art. 2 dell'ordinanza 31 ottobre 1981, n. 424, riguardante il restauro di opere d'arte a cura dei provveditorati alle opere pubbliche e delle soprintendenze ai beni culturali delle zone terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981 con la quale si è disposto che per l'approvazione di progetti relativi alla conservazione del patrimonio monumentale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico, non occorre, il preventivo parere del comitato di settore né il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1981, n. 1552;

Considerato che l'attuazione dell'art. 2 di detta ordinanza ha, in pratica, finora limitato lo spirito del provvedimento, finalizzato a consentire l'immediatezza di interventi nel campo monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico;

Con i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prorogata dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

1) L'art. 2 della menzionata ordinanza 31 ottobre 1981, n. 424, è abrogato.

2) Per l'approvazione dei progetti di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico, non è richiesta anche per i lavori in corso di esecuzione l'osservanza della normativa procedurale di cui agli articoli 14 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(211)

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 475. Alloggi I.A.C.P. nella provincia di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che a seguito dei fenomeni sismici, nella regione Campania ed in provincia di Potenza, un considerevole numero di alloggi degli II.AA.CC.PP., taluni in corso di ultimazione o con la procedura di assegnazione in via di espletamento, è stato occupato da famiglie rimaste senza tetto e che altro contingente di alloggi del genere è stato assegnato in forza di ordinanza commissariale, l'ultima delle quali è la n. 85 del 12 gennaio 1981;

Ritenuto di dover impartire disposizioni che valgano ad acquisire tutti gli elementi e le notizie occorrenti per la programmata normalizzazione della situazione di fatto venutasi così a determinare;

Ritenuto che a tal fine appare idonea la procedura dettata con l'ordinanza 12 settembre 1981, n. 393, per gli alloggi del genere in provincia di Avellino;

Ritenuto di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza, con esclusione della città di Napoli, le graduatorie, sia provvisorie che definitive, degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi in questione dovranno essere pubblicate, come previsto dalle disposizioni vigenti, con completamento delle procedure di assegnazione, laddove siano stati espletati i relativi adempimenti conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima del 23 novembre 1980 e ferma restando la sospensione della consegna degli alloggi stessi.

Art. 2.

Gli istituti autonomi case popolari di concerto con i comuni interessati indicheranno gli attuali occupanti degli alloggi di cui trattasi, distinguendo in separati elenchi:

a) quelli aventi titolo all'assegnazione di un alloggio, in quanto inclusi nella graduatoria di cui all'art. 1;

b) quelli non aventi analogo titolo, evidenziando tra questi coloro per i quali sussiste la condizione di senzatetto a causa od in conseguenza del sisma.

Per le famiglie di cui ai punti *a*) e *b*) dovrà essere altresì precisata la composizione del nucleo familiare, l'abitazione di provenienza, nonché se questa sia stata già riattata o figuri tra quelle in via di riattazione.

Per lo svolgimento degli accertamenti suindicati, il prefetto disporrà, ove necessario in relazione alle esigenze, per l'adeguata assistenza della forza pubblica o per la eventuale partecipazione di detta forza.

Art. 3.

I sindaci dei comuni interessati confronteranno gli elenchi di cui all'articolo precedente con quelli di cui è prescritta la elaborazione della nota n. 5 AA.GG. del 19 gennaio 1981 e dalla ordinanza 28 maggio 1981, n. 291, di questo commissariato e cureranno la predisposizione da parte del comune di apposito programma per la soluzione organica del problema, relativamente alle famiglie di senza tetto non rientranti nel piano di reinsediamento in corso.

Dei risultati di tali riscontri il sindaco darà notizia all'istituto autonomo case popolari.

Gli elenchi di cui al precedente art. 2 saranno comunicati ai sindaci e quindi affissi per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, unitamente al programma di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I presidenti delle due commissioni previste dalla legge n. 865/71, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1972, n. 1035 e dall'ordinanza 12 gennaio 1981, n. 85, eventualmente coadiuvati da un gruppo misto nominato nell'ambito delle commissioni suddette, studieranno e suggeriranno agli istituti autonomi case popolari ed ai sindaci le possibili graduali soluzioni delle singole situazioni, tenuto anche conto del rapporto tra le unità componenti i singoli nuclei familiari e le superfici degli alloggi occupati.

Art. 5.

Gli istituti autonomi case popolari, sulla base di quanto prescritto agli articoli precedenti, effettueranno comunicazione, notificata ai capi dei singoli nuclei familiari inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, inviata per notizia al sindaco, nella quale, evidenziata la composizione del nucleo familiare, venga fatto presente che la situazione come accertata, riguarda soltanto le persone ivi elencate e che eventuali altre persone delle quali si dovesse in prosieguo accertare la presenza in detti alloggi formerebbero oggetto di immediato sgombero.

Art. 6.

Per la città di Napoli trovano immediata applicazione gli articoli da 2 a 5; l'art. 1 sarà oggetto di approfondimento da parte del prefetto e del sindaco anche in relazione al suo ruolo di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(212)

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 476. Proroga dell'ordinanza 25 maggio 1981, n. 283, relativa al termine entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare agli uffici U.M.A. delle regioni Campania e Basilicata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 283 del 25 maggio 1981 con la quale è stato differito al 31 dicembre 1981 il termine per la presentazione ai rispettivi uffici U.M.A. delle regioni Campania e Basilicata della dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni a cura degli utenti di motori agricoli;

Considerato che, persistono le condizioni per le quali è stata emanata la suindicata ordinanza tanto che da più parti è stata prospettata l'esigenza di far slittare il predetto termine al 30 giugno 1982;

Ritenuto, pertanto, di dover agevolare gli agricoltori operanti nelle aree terremotate i quali versano ancora in condizioni di gravi difficoltà operative;

Atteso che il previsto intervento commissariale rientra nei poteri del commissario straordinario previsti dall'art. 1 della legge n. 874/80, in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici;

Vista altresì la risoluzione votata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sulla esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 126, in data 22 maggio 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 146, in data 13 novembre 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 321 con i quali vengono individuati i comuni danneggiati dai recenti sisma;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

Il termine ultimo, entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare ai rispettivi uffici U.M.A. delle regioni Campania e Basilicata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1982.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(213)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1941, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi di esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aereoporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti nove sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto della assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229; nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato, agli effetti del limite di età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di un anno, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il trentesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età:

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I, capo II - del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

I candidati ai quali non sia comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che verranno comunicati con lettera personale che verrà consegnata il giorno della visita medica.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina, indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra o perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso.

Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra e perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 145

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.
c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni: Stati di sollecitazione — carico di punta — progetto e verifica di strutture isostatiche — elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo — caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali.

Idrostatica e relativi problemi — acquedotti, canali e fognature — opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno: Elettrologia e magnetismo — correnti alternate — trasformatori — generatori di corrente continua ed alternata — convertitori e raddrizzatori.

Emissione elettronica — tubi elettronici — onde elettromagnetiche — circuiti oscillanti — accoppiamento di circuiti — antenne — generatori di oscillazione — modulazione — rilevazione — amplificazione — trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine: Resistenza dei materiali — resistenze passive — elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione — apparecchiature relative alla combustione interna — ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) Matematica e fisica: Algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite — operazioni sui radicali — logaritmi — potenze — equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas — termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica: Chimica generale, inorganica ed organica — elementi di chimica applicata.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sugli argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 14, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occa-

sione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra altoatesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizioni nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati: i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento: gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovrano produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non posteriore a quella indicata nell'art. 14 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non posteriore a quella indicata nel citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non posteriore a quella di cui al ripetuto art. 14 rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato.

ALLEGATO *B*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso di diploma di . . . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . . . .
in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, non è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(193)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali;

Visto il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in particolare l'art. 328 riguardante la nomina a direttore straordinario delle stazioni sperimentali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, concernente la nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 39;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, in particolare l'art. 1, l'art. 25, settimo comma, nonché gli articoli dal 71 al 75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 35, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Ritenuta la necessità di coprire il posto risultato vacante al 31 dicembre 1979, anche in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, con sede in Milano.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di laurea in chimica pura, o chimica industriale, o ingegneria chimica, o ingegneria industriale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (Ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, la domanda in carta legale, corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero - Ufficio protocollo - Direzione generale degli affari generali. Tuttavia le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se pervenute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero o spediti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio richiesto alla lettera *e*), art. 2, del presente bando nonché la data e l'università presso il quale il candidato lo ha conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

La domanda dovrà, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto a fissare in caso di nomina, la residenza nel luogo dove ha sede la stazione.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei documenti prodotti, debitamente firmato.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) tutti i titoli di merito e le pubblicazioni che il candidato ritiene di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in cinque esemplari e, se spedite per posta, i candidati dovranno riportare sull'involucro, in modo chiaro, le generalità nonché gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purché redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

b) esposizione in cinque copie, debitamente firmate, in carta semplice, dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

I titoli, le pubblicazioni e l'esposizione di cui sopra, devono comunque pervenire entro e non oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno circa la restituzione del materiale presentato.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre artificiali e vegetali;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria con qualifica non inferiore a consigliere.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre vegetali e artificiali.

Art. 7.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (Ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 8.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro su designazione del consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra i professori universitari di ruolo di materie alla disciplina relativa all'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà, su conforme parere del consiglio di amministrazione, mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Art. 9.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 1ª classe — parametro 375 — che si sostanzia nello stipendio annuo lordo di L. 6.750.000, oltre agli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1981
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 66

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di essere disposto, in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmato.

Firma . . . . . (5)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono

o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . , ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(194)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 16 del 18 gennaio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale, zona 18 *Empoli*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **85**.

Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, concernente: «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 19 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli organi collegiali che, per disposizione di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell'amministrazione regionale per l'espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all'attività istituzionale della Regione, sono applicabili, nelle stesse forme e modi, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 faranno carico ai capitoli 1716 e 1721 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 i quali presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **86**.

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 19 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI, DEGLI ENTI OSPEDALIERI E DELL'ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Art. 1.

Il personale degli enti mutualistici, degli enti ospedalieri e dell'Istituto per l'infanzia di Trieste di cui all'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè il personale di cui all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, in servizio presso la regione Friuli-Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con effetto dal 1° gennaio 1981, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche rivestite presso l'ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1 viene attribuita nella qualifica d'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento all'ente di provenienza alla data predetta, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi.

Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.

Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1981, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all'art. 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:

a) stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;

b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall'art. 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 1° gennaio 1981 per effetto dell'applicazione dell'art. 40 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero gli aumenti conseguiti per effetto dell'applicazione dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli enti ospedalieri;

c) la somma risultante dalla differenza dell'importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo prestato presso l'ente di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni ed i benefici conseguiti per effetto dell'applicazione dell'art. 40, primo comma, quarta interlinea, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero per effetto dell'applicazione del predetto accordo nazionale unico di lavoro.

Art. 3.

La progressione economica del personale di cui al precedente art. 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla tabella *C* della legge regionale 31 ago-

sto 1981, n. 53, in numero determinato secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 4.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello funzionale d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente titolo presso l'ente di provenienza, nella corrispondente qualifica, è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

Titolo II

PERSONALE DEI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

Art. 6.

Il personale dei soppressi enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successiva modificazione, è inquadrato, con effetto dal 1° gennaio 1981, nel ruolo unico regionale.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente viene effettuato nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza secondo l'equiparazione di cui alla tabella B allegata alla presente legge, conservando l'anzianità nella qualifica maturata nell'ente stesso.

Al personale di cui al presente articolo viene attribuito nel livello d'inquadramento lo stipendio determinato ai sensi dell'art. 176 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 7.

Per quanto concerne le aziende autonome del turismo, i termini di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, sono prorogati fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 8.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale dei disciolti enti provinciali per il turismo, la liquidazione dell'indennità di buonuscita, secondo quanto disposto per il personale regionale, per l'intera anzianità valutabile, è subordinata al rilascio da parte dell'interessato, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'inquadramento nel ruolo unico regionale, di una dichiarazione irrevocabile di rinuncia a favore della Regione dell'indennità maturata all'atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e delle somme comunque accantonate a tale titolo, anche attraverso forme assicurative, dei rispettivi enti, nonché di qualsiasi beneficio derivante da polizze di assicurazione stipulate dai disciolti enti a favore dei propri dipendenti.

Le disposizioni di cui all'art. 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano nei confronti del personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, che abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio prestato ininterrottamente presso i suddetti Enti, dalla data di assunzione a quella d'inquadramento nel ruolo unico regionale, con iscrizione previdenziale all'I.N.P.S.

Art. 9.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento.

Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.

Art. 10.

Gli oneri e gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1981

COMELLI

TABELLA *A*

ENTI MUTUALISTICI Qualifiche	ENTI OSPEDALIERI Qualifiche	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Qualifiche funzionali legge regionale n. 48/1975
Commesso	Portiere capo, usciere capo, portiere, usciere, commesso, fattorino	Commesso
Archivista dattilografo Operatore tecnico	Dattilografo, applicato, applicato principale	Coadiutore
Assistente Assistente coordinatore II qualifica professionale	Aggiunto, aggiunto principale	Segretario
Collaboratore Collaboratore coordinatore I qualifica professionale	Collaboratore diretto Coadiutore amministrativo	Consigliere
Dirigente Dirigente superiore Dirigente generale	Personale del 1° livello dirigenziale Personale del 2° livello dirigenziale Direttore amministrativo	Dirigente

TABELLA *B*

ENTI PROVINCIALI TURISMO	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Direttore dell'ente	livello VIII
Consigliere	livello VI
Segretario	livello V
Coadiutore	livello IV
Agente tecnico	livello III
Commesso	livello II

Visto, *il presidente della giunta regionale*
COMELLI

(77)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 87.

Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di contribuire all'attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, promuove interventi per la prevenzione e per la rimozione delle situazioni di emarginazione e di disagio, nonchè metodologie per un reale inserimento sociale e nel mondo lavorativo di coloro che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche (sensoriali e/o motorie) e pisichiche.

Gli interventi hanno un carattere integrativo rispetto ad ogni altra previsione normativa nei confronti delle categorie protette.

Art. 2.

Le finalità di cui al precedente articolo si realizzano con iniziative rivolte a conseguire:

a) l'eliminazione degli ostacoli che provocano ed aggravano lo stato di emarginazione, al fine di consentire l'integrazione sociale ed il mantenimento degli handicappati nell'ambiente normale di appartenenza;

b) l'accesso all'istruzione di ogni ordine e grado;

c) l'accesso alla formazione professionale;

d) l'inserimento lavorativo.

Art. 3.

Le iniziative elencate al precedente art. 2 sono promosse dai comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, per essere gestite — anche mediante convenzioni con idonei soggetti privati — delle unità locali predette ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

Le unità locali della Regione, mediante la costituzione di appositi comitati nell'ambito di rispettiva competenza, assicurano la partecipazione all'elaborazione ed all'attuazione delle iniziative delle associazioni degli handicappati e degli operatori, nonchè, limitatamente ai problemi dell'inserimento lavorativo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, in collaborazione con i competenti uffici provinciali del lavoro.

Capo II

INTERVENTI SPECIFICI

Art. 4.

Rientrano nelle iniziative di cui al precedente art. 2, lettera *a*), contributi per:

1) abbattimento di barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle abitazioni;

2) fornitura di sussidi tecnici e di attrazzature per il mantenimento nel normale ambiente di vita;

3) sperimentazione di modalità di partecipazione di handicappati ad attività sociale di carattere ricreativo, sportivo e culturale;

4) adeguamento e fruizione agevolata di mezzi pubblici di trasporto, attuazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche e attivazione di specifici servizi.

Art. 5.

Gli obiettivi indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 si realizzano mediante l'attuazione dei principi e dei disposti specifici di cui alla normativa regionale in materia di diritto allo studio e di ordinamento della formazione professionale.

In particolare, in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 10/1980, saranno attuati interventi per favorire l'effettuazione di seminari e corsi rivolti all'orientamento ed alla formazione permanente dei docenti per un adeguamento della scuola ai bisogni formativi degli allievi affetti da minorazioni e verranno altresì sostenute iniziative in ordine all'assegnazione di idoneo personale per l'assistenza individuale agli handicappati inseriti, nonché per attività pratico-manuali espressive e per altre forme di integrazione educativa atte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento nelle scuole di ogni ordine e grado.

In via più generale ed organica, a tutela e a sostegno dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap potranno essere promossi interventi coordinati a mezzo di équipes pluridisciplinari e di centri diurni ed ambulatoriali.

Art. 6.

Al fine previsto dalla lettera *d*) del precedente art. 2 possono trovare esecuzione i seguenti interventi:

1) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all'assistenza psico tecnica nella fase dell'inserimento;

2) contributi per l'adeguamento dei beni strumentali sui posti di lavoro e per l'acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo;

3) contributi, anche mediante forme di leasing, per la costruzione e lo sviluppo di imprese delle quali facciano parte in qualità di dipendenti persone handicappate;

4) contributi per la gestione (in forma diretta o convenzionata) di centri occupazionali sperimentali per soggetti con grave handicap psico-fisico;

5) borse di inserimento guidato, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro, per la formazione e l'integrazione in attività lavorative;

6) assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, per favorire inserimenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano, agricolo e del commercio.

Art. 7.

L'intervento di cui al punto 5) del precedente art. 6 non è compatibile con la contribuzione di cui al punto 3) del medesimo articolo.

L'inserimento guidato è seguito da un apposito gruppo di lavoro aziendale, in collegamento con il comitato competente costituito ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della presente legge.

La borsa di inserimento ha di norma durata non superiore ad un anno. E' rinnovabile, fino al completo inserimento del beneficiario, per il periodo massimo di un altro anno e previo parere favorevole del gruppo di lavoro aziendale e del comitato di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'assunzione parziale degli oneri sociali prevista al punto 6) del precedente art. 6 è rapportata al grado di invalidità del soggetto assunto dall'azienda e consiste in contributi non eccedenti il 60% degli oneri previdenziali ed assistenziali mensili relativi al dipendente medesimo.

Art. 9.

I benefici indicati al precedente art. 6 sono applicabili anche alle imprese cooperative associanti handicappati in misura non inferiore al 20% dei soci-dipendenti e non superiore di regola al 50% dei soci-dipendenti.

L'assunzione degli oneri previdenziali e assistenziali sarà totale se gli handicappati facenti parte della cooperativa risentiranno di una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi, fermo restando le percentuali di cui al comma precedente.

Capo III

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI, LORO FINANZIAMENTO E INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI HANDICAPPATI

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui al capo II della presente legge, le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali curano, d'intesa con i comuni interessati, la raccolta e l'elaborazione delle iniziative ed inoltrano alla Regione, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, appositi progetti, indicando il numero e le caratteristiche degli handicappati, il numero e la qualificazione del personale occorrente, la spesa presunta.

La giunta regionale, sentito il comitato degli assessori per i servizi sociali, provvede ai relativi finanziamenti ripartendo i fondi all'uopo disponibili in bilancio, fino alla concorrenza massima dell'80 % sulla spesa totale prevista da ciascun progetto.

All'atto del riparto potranno essere individuati criteri prioritari, con riguardo alla specificità delle iniziative, al grado di invalidità ed al numero dei destinatari.

Per consentire l'esercizio delle funzioni demandate alle unità locali i comuni trasferiranno alle medesime le risorse finanziarie necessarie, il cui utilizzo avverrà nel rispetto dell'art. 147 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno le unità locali inviano alla Regione una relazione analitica sulle iniziative attuate nell'anno precedente con il concorso finanziario regionale.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione attua con la collaborazione degli enti locali territoriali un'indagine conosciutiva sulla dimensione quantitativa e qualitativa del problema degli handicappati residenti nel suo territorio e sui servizi operanti o in programma nel settore.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per la realizzazione dell'indagine di cui al precedente comma, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire e a divulgare, anche attraverso l'accesso ai mezzi di informazione di massa, la conoscenza nella Regione dei problemi dell'handicap.

Il concorso finanziario di cui al comma precedente può riguardare anche iniziative già attuate nell'anno 1981 nell'ambito delle manifestazioni per l'anno internazionale dell'handicappato.

Capo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Per le finalità previste dagli articoli 2, lettere *a*) e *d*), 4 e 6 della presente legge è autorizzata, pèr gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3329 con la denominazione: « Interventi per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di emarginazione degli handicappati, nonché rivolti a conseguire l'inserimento lavorativo degli stessi » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede come segue:

per lire 450 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 10 - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 150 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10, vengono istituiti i seguenti capitoli:

alla categoria III il cap. 3255 con la denominazione: « Spese dirette per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sul problema degli handicappati, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire ed a divulgare la conoscenza dei problemi dell'handicap » e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l'esercizio 1981;

alla categoria IV il cap 3330 con la denominazione: « Contributi per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sul problema degli handicappati, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire ed a divulgare la conoscenza dei problemi dell'handicap » e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 70 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 14.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei capitoli 3255, 3329 e 3330 istituiti con i precedenti articoli 12 e 13 vengono ripartiti nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1981, N. 74

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi alle associazioni dei donatori di sangue, di cui al precedente art. 10, vengono utilizzate, per l'anno 1981, le domande presentate dalle associazioni medesime ai sensi e con le procedure della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 88.

Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici e sistemazione della copertura finanziaria prevista dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, successivamente sostituito dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.670 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 1.670 milioni fa carico al cap. 5581 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.670 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.670 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Art. 2.

L'art. 2, terzo comma, della legge regionale 7 maggio 1981, n. 23, viene modificata nel senso che all'onere di 300 milioni per il piano, relativo all'esercizio 1982, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, anzichè mediante prelevamento dal cap. 6991 della quota di pari importo non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 89.

Norma finanziaria relativa alla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71: « Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 6 della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71, vengono sostituiti con i seguenti commi:

« Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6761 con la denominazione: « Contributi in conto capitale alle comunità montane, ai comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana » e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzato — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 90.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di assicurare l'espletamento delle procedure di mobilità del personale, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata l'assegnazione temporanea agli enti locali che ne facciano richiesta, anche se non compresi nell'ambito delle zone terremotate, come delimitate ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche e integrazioni, del personale assunto ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 e della legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1982.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

All'onere di lire 3.000 milioni si fa fronte con la maggiore entrata in pari importo prevista ai sensi dell'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sul cap. 577 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1982.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del piano citato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 91.

Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonchè per la manutenzione di strade da parte di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1.

Classi di strade

Nella regione Friuli-Venezia Giulia le strade di uso pubblico si suddividono nelle seguenti classi:

a) statali;
b) provinciali;
c) comunali;
d) vicinali;
e) militari.

Art. 2.

Definizione delle classe

In relazione alle suddivisioni di cui all'art. 1, le classi di strade sono così definite:

a) strade statali:

sono statali le strade classificate tali dai competenti organi statali;

b) strade provinciali:

sono provinciali le strade aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni fra loro;

costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali oppure fra una strada provinciale e la viabilità statale;

sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche;

hanno le altre caratteristiche previste dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) strade comunali:

sono comunali le strade soggette a pubblico transito e non ricomprese nelle classi precedenti, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

si sviluppano all'interno dei centri edificati eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti;

congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni e nuclei abitati, o frazioni e nuclei abitati tra di loro o allacciano questi alla viabilità statale e provinciale;

congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del comune e stazioni e capilinea di servizi di trasporto pubblico;

congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del comune ad edifici e servizi pubblici di carattere sociale, sanitario e culturale nonché ad insediamenti di carattere economico, produttivo, commerciale e turistico di rilevante interesse per la comunità locale;

d) strade vicinali:

sono vicinali tutte le altre strade che pur non soggette al regime dei beni demaniali, e come tali non ricomprese nelle precedenti classi, sono aperte al pubblico transito;

e) strade militari:

sono militari le strade appartenenti al demanio dello Stato, ramo difesa, sulle quali l'autorità militare consente il pubblico transito.

Art. 3.

Strade di proprietà delle province e dei comuni

La classificazione di strade provinciali e comunali presuppone la proprietà delle medesime da parte delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, e riconosce l'assoggettamento delle strade stesse al regime dei beni demaniali.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 7, lettera *c*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i comuni sono tenuti ad acquisire le strade soggette a pubblico transito esistenti all'interno dei centri edificati, di cui all'art. 18 della legge 12 ottobre 1971, n. 865.

Indipendentemente dalla classificazione effettuata ai sensi della presente legge, gli enti e i consorzi di sviluppo industriale continuano a provvedere alla manutenzione e gestione delle strade situate all'interno dei comprensori industriali di rispettiva competenza, fino a quando speciali disposizioni legislative statali o regionali, o norme statutarie o apposite convenzioni lo prevedano.

Art. 4.

Procedura di classificazione

Le strade di uso pubblico di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 vengono classificate secondo le seguenti procedure:

Punto b) *dell'art.* 1 - *classificazione delle strade provinciali.*

La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta del consiglio provinciale e previo parere favorevole del comitato tecnico regionale - sezione IV, viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto. Il consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentite le amministrazioni comunali ed eventualmente le comunità montane e collinari interessate.

L'amministrazione provinciale assegna a tal fine un congruo termine entro il quale i comuni e le comunità sopracitate possono far pervenire eventuali osservazioni.

Qualora il parere del comitato tecnico regionale sia difforme in tutto o in parte dalla proposta dell'amministrazione provinciale, la classificazione è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale.

Punto c) *dell'art.* 1 - *classificazione delle strade comunali.*

La classificazione di strada comunale è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che diviene esecutiva con le modalità e le procedure previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia di controllo degli enti locali.

Punto d) *dell'art.* 1 - *classificazione delle strade vicinali.*

La classificazione di strada vicinale è effettuata a cura del comune con la procedura prevista per la classificazione di strada comunale.

Art. 5.

Declassificazione delle strade

Alla declassificazione di strade provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse si provvede con la stessa procedura stabilita per la classificazione.

Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 6.

Formazione elenco delle strade

Le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a formare un elenco ufficiale delle strade di propria competenza.

L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni: numero progressivo della strada; denominazione, soltanto per le strade provinciali; capisaldi; lunghezza espressa in chilometri; larghezza media; tipo di pavimentazione; eventuali opere d'arte con relative caratteristiche. L'elenco è integrato dalla relativa cartografia.

L'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno in base ai provvedimenti di classificazione o di declassificazione resi esecutivi, deve essere deliberato dai consigli provinciali e comunali rispettivamente competenti entro il 31 marzo dell'anno successivo ed essere trasmesso all'amministrazione regionale - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

La direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, provvede alla pubblicazione periodica del catalogo ufficiale delle strade di uso pubblico della regione Friuli-Venezia Giulia, risultante dagli elenchi trasmessi dalle amministrazioni provinciali e comunali.

Art. 7.

Norme transitorie

Sono validi ed efficaci gli atti di classificazione effettuati in base a disposizioni statali resi esecutivi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione, le amministrazioni comunali provvedono a deliberare l'elenco ufficiale aggiornato delle proprie strade entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

MANUTENZIONE DI STRADE DA PARTE DI ENTI LOCALI

Art. 8.

Contributi per la manutenzione di strade da parte di enti locali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle province, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, un contributo rapportato all'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna provincia.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a comuni o consorzi di enti locali interessati, in rapporto alle esigenze, contributi a titolo di concorso nelle spese di manutenzione delle strade comunali sistemate e completate, per il loro interesse turistico, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, i comuni e i consorzi di enti locali debbono presentare alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle opere manutentorie necessarie con l'indicazione delle strade o tratti di strada interessati. Per l'esercizio 1981, la domanda suddetta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 8 della presente legge, è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5589 con la denominazione: «Contributi per la manutenzione di strade da parte di enti locali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.700 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il cap. 5589 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1981

COMELLI

(78)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820180)